

**TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE LAVORO
RICORSO EX ART. 414 C.P.C.
CON ISTANZA CAUTELARE IN CORSO DI CAUSA
EX ARTT. 700 E 669-QUATER C.P.C.**

Istanza di ammissione al gratuito patrocinio acquisita al n. 2304/2022, n. prot. 4326 del 02.09.2022

Per: il Sig. **Grasso Massimiliano** nato a Catania (CT) il 06.06.1967, c.f. GRSSM67H06C351S, elettivamente domiciliato in Catania, Via Asiago n. 53, presso lo Studio dell'Avv. Luigi Randazzo (C.F. RNDLGU84M02C351E) che lo rappresenta e difende, giusta procura rilasciata su foglio separato dal quale è stata estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica contenente il presente atto, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria al fax n. 095 2163362 o all'indirizzo di posta elettronica certificata luigirandazzo@pec.ordineavvocaticatania.it;

- RICORRENTE -

Contro: il M.I.U.R. - Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t., con sede in Roma, Via Trastevere n.76/a, c.f. 80185250588, pec: dpit@postacert.istruzione.it;
nonché

Contro: UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA, in persona del Legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Via G. Fattori, 60 - 90146 Palermo, c.f. 80018500829, pec: drsi@postacert.istruzione.it;

Contro: UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA – AMBITO TERRITORIALE DI SIRACUSA, in persona del Legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Viale Tica, 149 – 96100 Siracusa, c.f. 80001830894, pec: uspsr@postacert.istruzione.it;

- *RESISTENTI* -

E nei confronti di: tutti i docenti che in virtù dell'inserimento del ricorrente nella II^a fascia delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-*bis* e 6-*ter*, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo, presso la scuola secondaria di primo e di secondo grado dell'Ambito Territoriale della Provincia di Siracusa, sarebbero scavalcati in graduatoria e nel punteggio;

- *CONTROINTERESSATI* -

IN FATTO

Il ricorrente è titolare di un Diploma accademico di oboe vecchio ordinamento, rilasciato dalle istituzioni oggi definite "di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM)",

Precisamente, il sig. Grasso risulta in possesso di un titolo di Diploma di Conservatorio di oboe, conseguito in data 05.10.1994 presso il Conservatorio "Francesco Cilea" di Reggio Calabria, oltre che di molteplici ed ulteriori titoli artistici (**doc. 1**).

Tale diploma conseguito dal ricorrente è idoneo *ex se* all'insegnamento di strumenti musicali nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado.

L'odierno ricorrente, pertanto, in virtù del valore abilitante del suo titolo di studio, aspirava ad essere incluso, per le classi di concorso AH56 della scuola secondaria di primo e di secondo grado, nella II^a fascia delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-*bis* e 6-*ter*, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo, per gli AA.SS 2022/2023 e 2023/2024, presso l'Ufficio Scolastico Territoriale della Provincia di Siracusa.

A tal fine, il sig. Grasso in data 27.05.2022 ha presentato apposita domanda per l'inserimento nelle suddette graduatorie (**doc. 2**).

Tuttavia, in data 26.07.2022 l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Ambito Territoriale di Siracusa ha decretato l'esclusione di alcuni candidati dalla graduatoria *de qua*, tra i quali l'odierno ricorrente, indicando come causa l'asserita mancanza di uno tra i seguenti requisiti: possesso di 24 CFU/CFA, abilitazione su altra classe di concorso o precedente inserimento in GPS (**doc. 3**).

Stante l'illegittimità dell'esclusione a fronte del titolo abilitante di cui il ricorrente è in possesso senza la necessità del possesso di ulteriori 24 CFU/CFA, in data 15.06.2022 il sig. Grasso ha inviato una diffida a mezzo raccomandata sia al MIUR che all'USR ai fini del detto inserimento (**doc. 4**), ma ad oggi non ha ricevuto alcun riscontro.

È evidente che, in assenza di riconoscimento del valore abilitante del titolo di studio posseduto dal ricorrente, lo stesso ne subirebbe un pregiudizio, in quanto durante il periodo delle nomine dei docenti e/o supplenti, non potrebbe essere individuato in alcun modo, non rientrando nella graduatoria in oggetto.

IN DIRITTO

1. SULLA GIURISDIZIONE DEL TRIBUNALE ORDINARIO IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO

Prima di passare alla disamina della posizione legittimante la pretesa vantata dall'odierno ricorrente, pare opportuno affrontare, in via preliminare, la questione attinente alla giurisdizione di Codesto On.le Tribunale adito.

Si evidenzia come il ricorrente lamenti un'ingiustificata esclusione dalla II^a fascia delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-*bis* e 6-*ter*, della legge 3 maggio 1999, n. 124, in quanto lo stesso si ritiene abilitato ed idoneo all'insegnamento. La fattispecie relativa alla situazione sin qui descritta non inerisce allo svolgimento di una procedura concorsuale, essendo limitata alla richiesta di

riconoscimento del valore abilitante del titolo posseduto dal ricorrente in vista del collocamento in seconda fascia delle graduatorie di istituto.

Ciò posto, si rappresenta che i provvedimenti dirigenziali, concernenti le graduatorie, finalizzati all'assunzione di personale docente, non assumono veste e qualificazione di atti di diritto pubblico, espressione di esercizio di poteri organizzatori autoritativi, ma di atti che non possono che restare compresi tra le determinazioni assunte con la capacità ed i poteri del datore di lavoro privato, di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi, avendo, la pretesa ad oggetto, la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione (T.A.R. Lazio- Roma, Sezione III Bis, sentenza 16 dicembre 2011 – 30 gennaio 2012, n. 1021).

In particolare, la Corte di Cassazione ha ribadito, a più riprese, che la giurisdizione amministrativa sulle controversie relative a procedure concorsuali per l'assunzione – così come sancita dall'art. 63, comma 4, d.lgs. 165/2001 – è limitata alle sole procedure iniziate con la pubblicazione di un bando di concorso e determinanti una valutazione comparativa dei candidati con conseguente compilazione finale di una graduatoria contenente la lista dei vincitori e degli eventuali idonei, la cui approvazione comporta la chiusura del relativo procedimento amministrativo.

Inoltre, l'art. 63, comma 1, del d.lgs n. 165 del 2001 devolve al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, *“tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni [...], incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro [...]”*, mentre restano devolute alla cognizione del G.A. *“le controversie in materia di procedure concorsuali”*, **ove esula dalla nozione di concorso**, secondo la costante giurisprudenza amministrativa, condivisa dalla Corte di Cassazione, **la fattispecie dell'inserimento in apposita graduatoria, preordinata al conferimento dei posti di lavoro che si rendano disponibili, di coloro che siano in**

possesso di determinati requisiti (Cass. SS. UU. n. 27991/2013 nonché, in senso analogo, ord. del 15 dicembre 2016, n. 25836 e ord. del 26 giugno 2019, n. 17123).

I procedimenti di inserimento in graduatorie preesistenti, dunque, costituiscono ipotesi avulse dalle vere e proprie fattispecie concorsuali, in quanto non implicanti l'esercizio di alcun potere autoritativo da parte dell'Amministrazione e perciò riconducibili alla giurisdizione del G.O., inequivocabilmente competente a tutelare la pretesa all'inserimento e alla collocazione in graduatoria e a verificare la conformità a legge degli atti di gestione nella graduatoria utile per l'eventuale assunzione.

Da ultimo è intervenuta sulla questione della giurisdizione la Corte Suprema di Cassazione, Sezioni Unite, con l'ordinanza n. 25840/2016, ove, in materia, viene ribadito il doppio binario della giurisdizione.

In particolare, al punto 4.3 chiarisce che ai fini della individuazione di quale sia il giudice munito di giurisdizione in relazione alle controversie concernenti il diritto all'inserimento in una graduatoria ad esaurimento, occorre dunque avere riguardo al *petitum* sostanziale dedotto in giudizio.

Se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto – di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all'inserimento in una determinata graduatoria – l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta una domanda di annullamento di un atto amministrativo.

Se, viceversa, la domanda rivolta al giudice è specificamente volta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla formazione primaria, eventualmente previa

disapplicazione dell'atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario.

Nella specie, la domanda della parte ricorrente verte essenzialmente sulla valutazione circa la valenza abilitante all'insegnamento del titolo accademico da lei posseduto, pertanto sussiste la giurisdizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.

2. SULL'ILLEGITTIMA ESCLUSIONE DALLA GRADUATORIA – EQUIPOLLENZA DEL TITOLO VANTATO DAL RICORRENTE AL DIPLOMA ACCADEMICO DI II LIVELLO, CON VALENZA ABILITANTE ALL'INSEGNAMENTO.

Ai fini di una migliore intelligenza del presente ricorso, occorre argomentare in ordine al valore abilitante del Diploma A.F.A.M. ossia del Diploma accademico di Conservatorio rilasciato dalle istituzioni oggi definite “*di alta formazione, artistica, musicale e coreutica*” e conseguito prima dell'entrata in vigore della riforma di cui alla legge del 21 dicembre 1999 n.508 che ha dato vita al comparto A.F.A.M.

Come detto, la legge richiamata ha istituito il comparto AFAM e, in relazione alla validità dei diplomi, all'art. 4 (così come modificato dalla legge n. 268/2002) ha stabilito che: “1. *I diplomi rilasciati dalle istituzioni di cui all'articolo 1, in base all'ordinamento previgente al momento dell'entrata in vigore della presente legge, ivi compresi gli attestati rilasciati al termine dei corsi di avviamento coreutico, mantengono la loro validità ai fini dell'accesso all'insegnamento, ai corsi di specializzazione e alle scuole di specializzazione. 2. Fino all'entrata in vigore di specifiche norme di riordino del settore, i diplomi conseguiti al termine di corsi di didattica della musica, compresi quelli rilasciati prima della data di entrata in vigore della presente legge, hanno valore abilitante per l'insegnamento dell'educazione*

musicale nella scuola e costituiscono titolo di ammissione ai corrispondenti concorsi a posti di insegnamento nelle scuole secondarie, purché il titolare sia in possesso del diploma di scuola secondaria superiore e del diploma di conservatorio e di accademia”.

Pertanto, i titoli accademici, i diplomi rilasciati dalle istituzioni A.F.A.M. in base all’ordinamento previgente all’entrata in vigore della legge n.508/1999, normativa cui era assoggettato in base al principio *tempus regit actum* l’odierno istante diplomatosi prima dell’entrata in vigore della citata legge, mantengono la loro validità ai fini dell’accesso all’insegnamento e sono perciò da considerarsi in automatico abilitanti, a prescindere dalla loro classificazione, come pure gli attestati rilasciati al termine dei corsi di avviamento coreutico, attivati entro il 19.01.2000.

Ne consegue, dunque, come il ricorrente legittimamente rivendichi il diritto all’abilitazione ed il conseguente accesso alla seconda fascia delle graduatorie di istituto.

Su questa normativa, è intervenuto nuovamente il legislatore con la cd. Legge Finanziaria di Stabilità, L. 24.12.2012 n. 228, ove, al comma 102 dell'art. 1, ha stabilito che *“Al fine di valorizzare il sistema dell’alta formazione artistica e musicale e favorire la crescita del Paese e al fine esclusivo dell’ammissione ai pubblici concorsi per l’accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne è prescritto il possesso, i diplomi accademici di primo livello rilasciati dalle istituzioni facenti parte del sistema dell’alta formazione e specializzazione artistica e musicale di cui all’art. 2, comma 1 , della legge 21 dicembre 1999 n. 508 , sono equipollenti ai titoli di laurea rilasciati dalle università appartenenti alla classe L3 dei corsi di laurea nelle discipline delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda di cui*

al decreto ministeriale 16 marzo 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 153 del 6 luglio 2007". Il comma 103 ha poi aggiunto che: "Al fine esclusivo dell'ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne è prescritto il possesso, i diplomi accademici di secondo livello rilasciati dalle istituzioni di cui al comma 102 sono equipollenti ai titoli di laurea magistrale rilasciati dalle università appartenenti alle seguenti classi dei corsi di laurea magistrale...". Il comma 104 ha previsto che: "I diplomi accademici di secondo livello rilasciati dalle istituzioni di cui all'art 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999 n. 508, costituiscono titolo di accesso ai concorsi di ammissione ai corsi o scuole di dottorato di ricerca o di specializzazione in ambito artistico, musicale, storico artistico o storico musicale istituiti dalle università" e il comma 107 che: "I diplomi finali rilasciati dalle istituzioni di cui al comma 102, al termine dei percorsi formativi del previgente ordinamento, conseguiti prima della entrata in vigore della presente legge e congiuntamente al possesso di un diploma di scuola secondaria superiore, sono equipollenti ai diplomi accademici di secondo livello secondo una tabella di corrispondenza determinata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sulla base dei medesimi principi di cui ai commi 102 e 103, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge".

Pertanto, il diploma AFAM vecchio ordinamento è da considerarsi come avente il valore del diploma accademico di II livello.

In altri termini il diploma conseguito al termine del corso di studi svoltosi secondo il vecchio ordinamento è per legge equiparato *tout court* al diploma accademico di secondo livello, che costituisce titolo abilitante all'insegnamento. Quest'ultimo costituisce attestato idoneo a certificare una formazione superiore, di livello universitario avanzato, classificato quale titolo di secondo ciclo, comportante

l'attribuzione di almeno 120 crediti formativi per la piena padronanza dei metodi e tecniche artistiche per l'acquisizione di competenze professionali adeguate.

Ciò premesso, l'O.M. n. 112 del 6/5/2022 con la quale il Ministro dell'Istruzione disciplina, per il biennio relativo agli anni scolastici 2022/23 e 2023/24, l'aggiornamento, il trasferimento e il nuovo inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e nelle graduatorie di istituto (GI), tenuto altresì conto di quanto previsto all'articolo 4, commi 6 e 8, della legge 3 maggio 1999, n. 124, disciplina i criteri e requisiti per l'accesso alle predette fasce.

A tal riguardo, all'art. 3 co. 9 lett. b), prevede per l'inserimento nella seconda fascia il possesso del titolo di studio per la specifica classe di concorso unitamente ad uno dei seguenti requisiti:

1. possesso di 24 CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antro-po-psi-co-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche;
2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado;
3. precedente inserimento nella seconda fascia delle GPS per la specifica classe di concorso.

Al riguardo va osservato come la superiore ordinanza, che ha previsto quale requisito essenziale per l'insegnamento dell'educazione musicale nelle scuole secondarie di primo grado, oltre al possesso della laurea magistrale (Diploma Accademico di Secondo Livello), anche il possesso di 24 CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antro-po-psi-co-pedagogiche e nelle

metodologie e tecnologie didattiche, risulti in contrasto con la disposizione della legge 228/2012, art. 1 co. 107, la quale ha equiparato il diploma del vecchio ordinamento AFAM a quello accademico di secondo livello, senza richiedere lo svolgimento di ulteriori percorsi abilitanti da parte del diplomato A.F.A.M. vecchio ordinamento.

Ne deriva che il ricorrente, in possesso del diploma AFAM vecchio ordinamento, vanta il diritto all'inserimento nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto in quanto titolare di un titolo equipollente all'abilitazione all'insegnamento (in tal senso si vedano: Trib. Oristano, Sez. Lavoro, sentenza del 20.03.2019; Tribunale Termini Imerese, Sez. Lavoro, sentenza del 18.03.2019; Trib. Padova, Sez. Lavoro, sentenza del 17.07.2018).

Per tutto quanto sopra rappresentato in fatto ed in diritto, sussistono, nel caso di specie, entrambi i requisiti, del *fumus boni juris* e del *periculum in mora*, necessari ai fini della concessione dei provvedimenti di urgenza ex. art. 700 c.p.c.

Sul fumus boni juris

Per quanto attiene al *fumus boni juris*, fermo quanto sopra ampiamente argomentato, da intendersi integralmente richiamato e trascritto, è sufficiente dire che le richiamate disposizioni normative, in particolare l'art. 4 della L. n. 508/1999 e l'art. 107 della L. 112/2012, consentono l'idoneità all'insegnamento da parte del ricorrente poiché munito di relativo diploma AFAM vecchio ordinamento, il quale è da considerarsi come avente valore del diploma accademico di II livello, che a sua volta costituisce titolo abilitante all'insegnamento.

Pertanto, attribuiscono in maniera evidente il diritto all'abilitazione ed il conseguente accesso alla seconda fascia delle graduatorie di istituto.

Sul periculum in mora

Si sottolinea che il mancato riconoscimento di valore abilitante ai titoli del sig. Grasso e l'esclusione dello stesso dalla seconda fascia delle graduatorie di istituto, con conseguente sostanziale soppressione del canale di reclutamento per i diplomati, lo condannerebbe ad una condizione di permanente precariato.

Nella fattispecie in oggetto, è chiaramente ravvisabile l'illegittimo, quanto arbitrario, comportamento dell'Amministrazione resistente che rivela apertamente l'esistenza di un pregiudizio imminente ed irreparabile per l'odierno ricorrente, in una situazione meritevole di tutela immediata.

Le ragioni d'urgenza, infatti, risiedono nel fatto che già nel mese di settembre a.c. verranno individuati i docenti, mediante la graduatoria di seconda fascia *de qua*, cui attribuire gli incarichi presso gli istituti scolastici.

Stante l'esclusione dalla graduatoria, il ricorrente non avrebbe concretamente alcuna possibilità di ottenere un incarico anche temporaneo.

In assenza di un tempestivo intervento giudiziale in via cautelare, il ricorrente rischierebbe di non ottenere alcun riconoscimento che gli consenta di essere destinatario di chiamate a supplenza.

L'azione ordinaria determinerebbe, quindi, un pregiudizio irreparabile con un evidente perdita di quelle che potrebbero essere le ultime *chances* per ottenere punteggio al fine di scalare le graduatorie d'istituto.

Tale pregiudizio sarebbe ulteriormente aggravato dallo stato di disoccupazione del ricorrente e dalla sua condizione monoreddituale (doc. 5).

Si ritiene, quindi, che tale tipo di pregiudizio, seppure documentalmente provato, debba essere considerato *in re ipsa*, essendo evidente che il normale decorso del giudizio ordinario di merito comprometterebbe l'attualità dell'interesse da tutelare.

Inoltre, in relazione agli inevitabili sviluppi della procedura di che trattasi, si rappresenta che il *periculum in mora*, in caso di reiezione della domanda, è costituito dal pregiudizio della lesione di diritti sia aventi natura economica, non essendo gli stessi riparabili, potendo tale provvedimento compromettere definitivamente le condizioni economiche, ma soprattutto quelli non suscettibili di riparazione economica, quali i diritti attinenti alla sfera personale e alla professionalità, che verrebbero mortificati in questo caso, come previsto da giurisprudenza maggioritaria. Sussiste inoltre il dedotto *periculum in mora* anche al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla corretta e tempestiva applicazione della procedura di che trattasi (con conseguente rispetto dei termini e delle procedure previste dalla normativa).

È pertanto proficuamente esperibile il giudizio ex art.700 c.p.c. sia per evitare il prodursi di un evento lesivo, sia per inibire le conseguenze pregiudizievoli della condotta illecita già verificatasi, da intendersi quale pericolo di perdere, nelle more del giudizio di merito, la possibilità e le garanzie di una tutela in forma specifica nonché di essere impedito nell'esercizio e nel godimento del diritto qualora tale impedimento possa in concreto cagionare conseguenze irreparabili.

Per tutto questo fin qui osservato, sono da ritenere sussistenti entrambi i requisiti necessari per la richiesta di un provvedimento ex art. 700 c.p.c., sia sotto il profilo del “*fumus boni juris*” sia sotto quello del “*periculum in mora*”, visto in particolare il pregiudizio grave ed irreparabile per il ricorrente ove l'Ill.mo Tribunale adito non adottasse il provvedimento urgente, che qui viene richiesto, assicurando in tal modo provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito.

Tutto ciò premesso il ricorrente, come in epigrafe rappresentato, difeso e domiciliato,

CHIEDE

All'Ill.mo Giudice del Tribunale Civile di Siracusa, Sezione Lavoro, affinché ai sensi del combinato disposto degli artt. 669 *bis* e ss. e 700 c. p. c., voglia emettere, con decreto anche *inaudita altera parte* o, in subordine, fissata l'udienza per la comparizione delle parti, i provvedimenti d'urgenza che verranno ritenuti idonei ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione nel merito, indi accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, respinta e disattesa ogni contraria istanza ed eccezione:

- accertare, riconoscere e dichiarare il valore formativo/abilitante del Diploma Accademico di oboe, Diploma A.F.A.M. vecchio ordinamento, conseguito dal ricorrente in data 05.10.1994 e dunque ante riforma legge n.508/1999, presso il Conservatorio "Francesco Cilea" di Reggio Calabria;
- rilevata l'esistenza dei richiesti requisiti e presupposti di fondatezza dell'azione cautelare - *fumus boni iuris* e *periculum in mora*- nonché di quanto esposto in diritto, accogliere la domanda cautelare e, per l'effetto, ritenere e dichiarare - anche previa disapplicazione dell'O.M. n. 112 del 6/5/2022 art.3 comma 9 lettera b) n.1 in quanto illegittimo per le motivazioni addotte in narrativa ed, in particolare per essere lo stesso in contrasto con la legge n.508/1999 e con l'art.1 comma 107 legge n.228/2012- il diritto del ricorrente ad essere inserito nella seconda fascia delle graduatorie provinciali e di istituto per le supplenze del personale docente nell'ambito territoriale della Provincia di Siracusa per le classi di concorso AH56 (strumento musicale nella scuola secondaria di primo grado, oboe) e per quelle ulteriori di interesse;

- per l'effetto, ordinare all'Amministrazione resistente di inserire immediatamente il ricorrente nelle predette graduatorie nella posizione secondo il punteggio spettante e maturato come per legge, previa disapplicazione, in quanto in contrasto con il quadro normativo illustrato in narrativa ed illegittimi, di tutti quegli atti e/o provvedimenti amministrativi, anche presupposti e/o connessi volti a negare il diritto del ricorrente oggetto dell'odierna azione cautelare;
- Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre IVA e CPA e spese generali, come per legge.

Con riserva di ulteriormente dedurre e produrre anche ai fini istruttori.

Si offrono in comunicazione i seguenti documenti:

1. Diploma di Conservatorio conseguito in data 05.10.1994 presso il Conservatorio "Francesco Cilea" di Reggio Calabria e altri titoli artistici posseduti dal ricorrente;
2. Domanda presentata dal ricorrente in data 27.05.2022 per l'inserimento nella II^a fascia delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-*bis* e 6-*ter*, della legge 3 maggio 1999, n. 124;
3. Provvedimento di esclusione emesso in data 26.07.2022 dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Ambito Territoriale di Siracusa;
4. Diffida a mezzo raccomandata inviata dal ricorrente in data 15.06.2022;
5. Attestazione ISEE 2021 del sig. Grasso.

ISTANZA DI NOTIFICAZIONE EX ART.150 ovvero ART.151 CPC

Nel caso *de quo*, il ricorso ha ad oggetto l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento "*pleno iure*" nella II^a fascia delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-*bis* e 6-*ter*, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo, presso la

scuola secondaria di primo e di secondo grado dell'Ambito Territoriale della Provincia di Siracusa nella II^a fascia delle graduatorie di istituto valide, per le classi concorsuali AH56.

Ai fini dell'integrazione del contraddittorio con tutti gli aspiranti alle graduatorie, che potrebbero in ipotesi ritenersi controinteressati, il ricorso deve essere notificato anche agli stessi.

Vi sono oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi degli eventuali controinteressati, comprendendosi tra gli stessi anche eventuali altri aspiranti/candidati oggi non inseriti nella detta G.I., non noti alla parte ricorrente.

Rilevato che la notifica del ricorso nei modi ordinari, oltre che incompleta potrebbe dilatare oltremodo i tempi del procedimento, anche in considerazione dell'elevato numero di docenti/candidati/aspiranti al quale notificare il seguente atto, unita alla impossibilità per la parte istante di individuare il nominativo e l'indirizzo degli eventuali controinteressati, in considerazione di ciò si chiede al Giudice adito, ai sensi dell'art. 150 ovvero dell'art.151 c. p. c., di autorizzare la notifica agli eventuali controinteressati mediante pubblici proclami ovvero mediante la pubblicazione del seguente ricorso e dell'emanando decreto di fissazione di udienza sul sito internet del Ministero resistente, MIUR – Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, www.miur.gov.it nella sezione "Atti di notifica" o in altro meglio individuato ovvero sul sito internet della Amministrazione locale di competenza, nella specie Ufficio X – Ambito Territoriale per la Provincia di Siracusa, mediante la pubblicazione sul sito istituzionale www.sr.usr.sicilia.it o altro meglio individuato.

Sul punto, si rileva che la tradizionale notifica per pubblici proclami potrebbe essere molto modo onerosa per la parte ricorrente, e comunque, secondo Consiglio di Stato 19/2/1990, n.106, la stessa non appare idonea allo scopo, non potendosi

ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino potenziale convenuto in giudizio di prendere visione costante del foglio degli annunci legali provinciali o della G.U.

Il TAR Lazio ha più volte disposto, quale forma di notifica alternativa alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c. la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo dell'amministrazione interessata (si vedano tra le tante le ordinanze del TAR Lazio nn. 176/09, 177/09, 178/09 e 179/09). Tale mezzo, pertanto, appare in subordine il più idoneo ai fini che qui interessano.

Si dichiara che, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 115/2002, per la presente causa non viene versato il CU in quanto il ricorrente è esentato per ragioni di reddito, giusta istanza di ammissione al gratuito patrocinio acquisita al n. 2304/2022, n. prot. 4326 del 02.09.2022.

Catania, li 13.09.2022

AVV. LUIGI RANDAZZO